



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

26 marzo 2025

Info/47.25/CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI/GIURISPRUDENZA: non è obbligato l'impianto.

CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI – GIURISPRUDENZA
NON E' UN OBBLIGO DEL GESTORE DELL'IMPIANTO MA DEL PRODUTTORE

E' illegittimo il provvedimento della Pubblica amministrazione che impone al gestore di un impianto di trattamento rifiuti **l'obbligo di caratterizzarli in ingresso, in quanto tale adempimento spetta al produttore.**

Così ritiene il TAR Lombardia, con la sentenza n. 898 del 17 marzo 2025, una pronuncia che si è resa necessaria a seguito di un ricorso di un titolare di un impianto di gestione dei rifiuti che, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, si era visto attribuire illegittimamente una serie di prescrizioni relative alla "caratterizzazione" dei rifiuti in ingresso nel suo impianto.

Il Tar nella sua sentenza richiama l'articolo **184 "Classificazione"** del D.lgs. n. 152/2006 che impone al produttore del rifiuto l'onere di procedere alla sua classificazione.

Per farlo andrà assegnato un codice al rifiuto prodotto tratto dall'Elenco europeo dei rifiuti (EER), effettuando quindi la "caratterizzazione" dello stesso. Questa si sostanzia in una serie di analisi che consentono di stabilire la tipologia e il grado di pericolosità del rifiuto sulla base delle sostanze chimiche presenti.

Poiché la normativa è chiara nell'assegnare al produttore tale onere, il TAR ha stabilito che **è illecito emanare un atto amministrativo diretto al gestore di un impianto che contiene una serie di obblighi** che la normativa ambientale pone invece in capo al produttore del rifiuto.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sentenza del TAR Lombardia allegata.